

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SITI IN SERRA SAN QUIRICO

Nella Sede degli uffici del Comune di Serra San Quirico,

FRA

Il Comune di **Serra San Quirico** (codice fiscale 00182380428) con sede a Serra San Quirico in Piazza della Libertà n. 1, rappresentato dalla Dott.ssa Ambrogetti Sabina, nata a Osimo (AN) il 20.10.1971 nella sua qualità di Responsabile Area Amministrativa, la quale agisce in nome e per conto del Comune di Serra San Quirico, P.I.00182380428, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000 (**Concedente**)

E

Il Sig..... che interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua veste in qualità di rappresentante legale della Società..... con sede incodice fiscale e partita iva(**Concessionario**)

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. ... delad oggetto "*Affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi siti in Serra San Quirico – Approvazione linee di indirizzo e Pef*";
- la determinazione del Responsabile Area Amministrativa n. ...delad oggetto "*Manifestazione d'interesse per l'affidamento in concessione degli impianti sportivi siti in Serra San Quirico – Approvazione avviso esplorativo, schema di contratto e relativi allegati*".

Considerato

- Che l'Ente Concedente è proprietario dei seguenti impianti sportivi comunali:
 - a) "Palestra Comunale Polivalente" ubicata in Serra San Quirico (AN), in via Gramsci identificato catastalmente al Foglio nr.14, part. 109 (parte);
 - b) "Campo Sportivo Comunale", ubicata in Serra San Quirico (AN), in via Gramsci, identificato catastalmente al Foglio nr.14, part. 136 e 109 (parte);
- Che l'Ente ha indetto procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi come sopra individuati e che la Società Sportiva.....con sede in.....codice fiscale e partita iva è risultata aggiudicataria in data....., giusta determina di aggiudicazione dell'Area Amministrativa nr. del;
- Che la Società Sportiva ha presentato un'offerta tecnica che è parte integrante del presente contratto;

- Che è interesse comune garantire l'apertura del Campo sportivo comunale e della Palestra comunale per lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, promozionali, sociali e didattiche, nonché garantire la conservazione, la manutenzione ordinaria, la sicurezza e l'efficienza degli impianti;

Tutto ciò premesso, fra le parti, come sopra individuate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della concessione.

1. Il presente contratto ha per oggetto la concessione degli impianti sportivi comunali così individuati:
 - a. "Palestra Comunale Polivalente" ubicata in Serra San Quirico (AN), in via Gramsci identificato catastalmente al Foglio nr.14, part. 109 (parte);
 - b. "Campo Sportivo Comunale", ubicata in Serra San Quirico (AN), in via Gramsci, identificato catastalmente al Foglio nr.14, part. 136 e 109 (parte);
2. Si precisa che sono ricompresi nella concessione anche gli impianti di illuminazione, vani accessori delle strutture in oggetto e tutte le attrezzature e impianti ivi compresi.
3. Il Concessionario riceve in consegna i locali, firmando il relativo verbale, nella data fissata dall'Amministrazione comunale.

Art. 2 – Durata

1. La durata della concessione è stabilita in anni 2 (due), con decorrenza dal 24 agosto 2026 e scadenza al 23 agosto 2028.
2. Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare la concessione per un ulteriore periodo di un anno, previa adozione di apposito provvedimento amministrativo, qualora permangano l'interesse pubblico alla prosecuzione della gestione, la convenienza economica dell'affidamento e il Concessionario abbia regolarmente adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto. Il rinnovo non costituisce in alcun caso un diritto del Concessionario.
3. Qualora, alla scadenza della concessione, non sia ancora stato individuato il nuovo concessionario e ricorrano motivate ragioni di continuità del servizio, il Comune potrà disporre la prosecuzione della gestione alle medesime condizioni contrattuali, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di affidamento e, comunque, per un periodo non superiore a otto mesi (proroga tecnica).

Art. 3 - Condizioni generali

1. Gli impianti sportivi vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano,

come attestato nel verbale di consegna.

2. Il Concessionario dovrà utilizzare gli impianti in via diretta ed esclusivamente per le finalità per le quali ne è stato concesso l'utilizzo, ai sensi e per gli effetti della determinazione di aggiudicazione sopra richiamata.
3. Il Concessionario dovrà riconsegnare le strutture e le relative aree pertinenziali adiacenti, a fine concessione, nello stato di fatto e di diritto in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento derivante dall'uso conforme al contratto.

Art. 4 – Uso degli impianti sportivi

1. Il Concessionario si impegna a destinare gli impianti oggetto del presente contratto prevalentemente allo svolgimento di attività sportive, provvedendo alla loro gestione diretta e concedendone l'utilizzo ai soggetti che ne facciano richiesta, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pari opportunità di accesso, previa verifica della compatibilità dell'attività proposta con le caratteristiche tecniche e funzionali degli impianti.
2. Presso la struttura denominata "Palestra Comunale Polivalente" dovrà essere sempre garantito, previo accordo annuale da definirsi all'inizio di ciascun anno scolastico, lo svolgimento delle attività di educazione fisica dell'Istituto scolastico di Serra San Quirico. L'utilizzo degli impianti per finalità diverse da quelle sportive è consentito esclusivamente previa autorizzazione del Comune e nel rispetto delle eventuali autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
3. Il Comune si riserva l'utilizzo degli impianti sportivi, con priorità rispetto alle altre attività programmate, per lo svolgimento delle seguenti iniziative istituzionali o di interesse pubblico:
 - Giochi della Gioventù di fine anno scolastico;
 - manifestazioni carnevalesche (indicativamente 3-4 giornate);
 - manifestazioni natalizie (indicativamente 3-4 giornate);
 - organizzazione del centro estivo comunale (indicativamente 30 gg).

Il calendario delle iniziative sarà concordato con il Concessionario con congruo anticipo, compatibilmente con esigenze organizzative o sopravvenute.

4. Il Comune si riserva altresì la facoltà di autorizzare l'utilizzo degli impianti, per periodi determinati, da parte di altri enti pubblici, Enti del Terzo Settore, associazioni sportive dilettantistiche o altre associazioni senza scopo di lucro, per lo svolgimento di iniziative patrocinate o promosse dall'Amministrazione comunale, di particolare interesse pubblico, sociale, culturale o sportivo. Tali utilizzi costituiscono obbligo derivante dal presente contratto e dovranno essere consentiti dal Concessionario a titolo gratuito, senza applicazione di tariffe o corrispettivi ai soggetti autorizzati dal Comune, salvo diverso accordo tra le parti. Rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tra le iniziative di cui al presente comma:
 - Rassegna Nazionale del Teatro della Scuola (n. 3 settimane – periodo: aprile/maggio);
 - Frasassi Climbing;
 - Paese dei Balocchi;

- attività ginniche dell'Università della Terza Età;
- attività della Consulta delle donne e della Consulta Giovanile;

Il Comune comunicherà al Concessionario le richieste di utilizzo con un congruo preavviso, salvo casi di urgenza o motivate esigenze organizzative.

Art. 5 – Modalità di concessione degli impianti a terzi

1. Gli impianti possono essere concessi in uso da parte del Concessionario a tutti coloro che ne facciano richiesta, singoli o associati. Il Concessionario stabilirà le modalità di prenotazione degli impianti che dovranno essere seguite dai richiedenti. Tali modalità dovranno essere opportunamente pubblicizzate e comunicate al Comune.
2. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente, ovvero di modificare e revocare, gli orari e i turni di assegnazione in occasione degli usi indicati all' articolo 4, o quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione straordinaria degli impianti.
3. Ogni richiedente è tenuto a munirsi, se del caso e a sua cura e spese, delle autorizzazioni eventualmente previste dalla legge anche in materia sanitaria per la particolare pratica sportiva che intende espletare.
4. Il singolo soggetto richiedente o il legale rappresentante della società risponde personalmente al Concessionario, e questi all'Ente proprietario, dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate.
5. L'Amministrazione comunale non risponde d'eventuali ammanchi, furti, incidenti, lesioni a persone e cose che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed egualmente non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti e ai terzi in genere possano, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività sportive autorizzate dal Concessionario cui competono le eventuali responsabilità.
6. Gli utenti devono indirizzare ogni eventuale reclamo o segnalazione direttamente al Concessionario gestore degli impianti, che avrà cura di fornire adeguata risposta.

Art. 6 – Tariffe d'uso

1. Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi da parte di terzi sono quelle deliberate annualmente dalla Giunta Comunale e il Concessionario si impegna a rispettarle, nonché a esporle in modo visibile all'interno dei locali della Palestra Comunale.
2. Per l'uso degli impianti sportivi comunali, è dovuto il pagamento al Concessionario gestore, che ne rilascerà ricevuta.
3. Con delibera di Giunta l'Amministrazione comunale può disporre altresì eventuali esenzioni dal pagamento delle tariffe.

Art. 7 - Rapporti finanziari

1. Il Concedente riconosce al Gestore un contributo annuo massimo pari ad **euro**

10.000,00 come stabilito nel Piano Economico Finanziario approvato con deliberazione di Giunta Comunale che evidenzia il fabbisogno gestionale annuo stimato, necessario a garantire l'equilibrio economico della gestione.

2. Il contributo è finalizzato al sostegno delle attività di gestione degli impianti sportivi e al perseguimento delle finalità sportive e sociali di interesse pubblico.
3. Il contributo sarà erogato in due soluzioni: una prima quota, pari al 60% dell'importo complessivo concesso, sarà liquidata entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto; la quota residua, pari al 40%, sarà corrisposta a saldo previa presentazione, verifica e approvazione della rendicontazione annuale delle attività realizzate e delle spese effettivamente sostenute.
4. Per l'impianto denominato "Campo sportivo comunale", Il Concessionario assume a proprio carico il pagamento delle utenze, provvedendo, ove necessario, alla voltura dei relativi contratti di fornitura.
5. Per l'impianto denominato "Palestra comunale polivalente", le utenze restano a carico del Comune concedente, in considerazione della promiscuità degli utilizzi (attività scolastiche, attività sportive, utilizzo da parte delle associazioni e altri usi), che non consente di distinguere i consumi riferibili ai singoli utilizzatori.
6. Eventuali spese sostenute dal Concessionario per conto del Comune potranno essere rimborsate esclusivamente qualora siano state preventivamente autorizzate dal Comune concedente, poiché riconosciute dallo stesso come necessarie, e adeguatamente documentate.

Art. 8- Diritti e Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario avrà diritto:
 - a) ai proventi derivanti dalle proprie attività nonché da parte di terzi;
 - b) alla riscossione degli introiti derivanti dalla gestione di spazi pubblicitari.
2. Per svolgere le varie attività il Concessionario potrà dotarsi di propri mezzi ed attrezzature. Le macchine, attrezzature, strumentazioni e altri beni di proprietà comunale, qualora presenti/in dotazione presso la struttura, potranno essere impiegati dal Concessionario a titolo gratuito qualora ritenuti utili ed idonei tenendo conto dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. In tal caso la responsabilità per ogni danno o incidente durante la loro custodia ed utilizzo sarà in capo al Concessionario.
3. Il Concessionario è tenuto:
 - a) a garantire con proprio personale l'apertura, la chiusura, la sorveglianza e la custodia degli impianti sportivi e delle attrezzature ivi presenti;
 - b) ad assumere a proprio carico le spese per la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi, quali interventi di riparazione o rinnovamento che mantengono l'efficienza dell'immobile, come piccole riparazioni idrauliche, elettriche, manutenzione di infissi, pareti, pavimenti e rivestimenti;
 - c) a farsi carico della pulizia dei locali;
 - d) ad assumere a proprio carico qualsiasi onere e responsabilità riguardante il personale impiegato nella vigilanza, durante l'attività, sia per quanto attiene al comportamento disciplinare, che per quanto attiene eventualmente al trattamento giuridico, economico, previdenziale, assicurativo e fiscale;

- e) a comunicare, per iscritto, tempestivamente al Comune (Area Tecnica) ogni anomalia o difetto riscontrato negli impianti e nella struttura e ad adottare le opportune precauzioni al fine di evitare maggiori danni alle cose o alle persone, agli impianti e alla struttura, ivi compresa quella della sospensione dell'attività;
 - f) a non apportare modifiche alle strutture se non previo assenso dell'Amministrazione Comunale, con la consapevolezza che ogni miglioria, se approvata, rimarrà di proprietà del Comune di Serra San Quirico al termine del contratto stipulato;
 - g) limitare l'accesso all'impianto ad un numero adeguato di utenti in base alla sua capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione degli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti danni causati dal sovraffollamento.
4. Qualora il Concessionario ritardi senza giustificato motivo ad adempiere agli obblighi di cui sopra il contratto eventualmente già sottoscritto potrà essere risolto ai sensi del successivo art. 13.

Art. 9 - Diritti e doveri del Concedente

1. L'Ente Concedente si riserva il diritto di effettuare sopralluoghi, ispezioni e verifiche documentali in qualsiasi momento previo preavviso, nonché senza preavviso nei casi di urgenza.
2. Il Concedente si impegna a mantenere la disponibilità in capo al Concessionario dei locali oggetto di concessione per tutta la durata di validità del rapporto concessorio.
3. Il Concedente risponde della manutenzione straordinaria degli impianti oggetto di concessione.

Art. 10 – Responsabilità

1. Il Concessionario risponde nei confronti del Comune e dei terzi di ogni danno, diretto o indiretto, di qualsiasi natura, arrecato a persone o cose e comunque connesso all'esecuzione del presente contratto, anche qualora derivante dall'operato dei propri dipendenti, collaboratori o soggetti comunque incaricati. Restano escluse dalla presente previsione le attività svolte per finalità istituzionali o scolastiche presso gli impianti, non rientranti nell'ambito della gestione affidata al Concessionario. L'accertamento della responsabilità del Concessionario avverrà in contraddittorio con il Comune.
2. È fatto obbligo al Concessionario di mantenere il Comune sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi in pendenza dell'attività svolta.
3. Il Concessionario deve stipulare, al momento della firma del contratto, una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni a persone e/o a cose a tutela dei rischi derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi oggetto della concessione con il massimale almeno pari ad € 1.000.000,00 unico per sinistro, che comprenda, altresì, i rischi cagionati da personale operativo legato all'associazione o alla società sportiva.
4. L'Amministrazione comunale rimane estranea a qualsiasi rapporto intercorrente tra il

Concessionario, gli utilizzatori dell'impianto, il personale dipendente, i soci, i volontari o i soggetti comunque impiegati dal Concessionario nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto. Restano escluse dalla presente previsione le attività svolte direttamente dall'Amministrazione per proprie finalità istituzionali, nonché le attività didattiche e sportive connesse all'utilizzo scolastico degli impianti, rispetto alle quali il Concessionario non assume alcuna responsabilità per le attività non rientranti nella gestione affidata.

Art. 11 – Sicurezza

1. Con riferimento all'impianto "palestra comunale polivalente" durante le fasce orarie riservate alla scuola, la sorveglianza degli alunni e la sicurezza delle attività restano in capo all'Istituto scolastico. Il Concessionario non risponde dell'uso scolastico, salvo danni derivanti da inosservanza degli obblighi contrattuali a suo carico.
2. Il Concessionario, in qualità di soggetto responsabile della gestione degli impianti nelle fasce orarie di propria competenza, è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, in relazione alla propria organizzazione e alle attività dallo stesso direttamente svolte, organizzate o autorizzate.
3. Il Concessionario è tenuto a garantire, per le attività di propria competenza, il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza degli impianti sportivi, ivi comprese quelle previste dal D.M. 18 marzo 1996 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalle ulteriori disposizioni applicabili.
4. Il Concessionario risponde dei danni arrecati agli impianti sportivi derivanti da dolo, colpa, incuria, negligenza o comunque da inosservanza degli obblighi assunti con il presente contratto.

Art.12 – Controlli

1. Il Concessionario è tenuto a consentire, in qualsiasi momento, l'accesso all'impianto da parte del personale delegato dal Comune e dai diversi organi pubblici specificatamente competenti ed autorizzati, per l'espletamento di tutti i controlli ritenuti opportuni ai fini dell'accertamento dello stato della struttura, delle condizioni di manutenzione dello stesso, della conformità dell'uso della struttura a quanto stabilito dal presente avviso, del rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle relative alla sicurezza.
2. È fatto obbligo al Concessionario di esibire tutti gli atti e documenti relativi alla gestione (bilancio, rendicontazione, programmi annuali) di cui l'Amministrazione facesse richiesta. L'inosservanza del presente contratto e delle specifiche condizioni dettagliate nel contratto sottoscritto, costituisce motivo di revoca della concessione in uso e di ulteriori provvedimenti, se necessari.

Articolo 13 - Risoluzione anticipata

1. Nel caso in cui si verificano gravi inadempimenti contrattuali, l'Ente Concedente potrà

intimare al Concessionario un termine non inferiore a 15 giorni per porre rimedio. Trascorso inutilmente tale termine, l'Ente potrà risolvere il contratto anticipatamente.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rappresenta un grave inadempimento contrattuale il verificarsi di una delle seguenti condizioni:
 - a. uso scorretto o utilizzo degli impianti sportivi finalità non compatibili con quelle oggetto del contratto di concessione;
 - b. mancata custodia dei locali oggetto di concessione;
 - c. mancata pulizia dei locali assegnati;
 - d. discostamento con quanto indicato nell'offerta tecnica;
 - e. impedimento all'istituto scolastico di Serra San Quirico di regolare utilizzo della Palestra;
 - f. aver causato danni di particolare rilevanza e gravità ai locali oggetto di concessione;
 - g. aver installato e/o modificato l'attrezzatura degli impianti senza le dovute autorizzazioni;
3. Alla ricorrenza di motivi eccezionali di pubblica sicurezza, o nel caso impossibilità di utilizzo degli impianti sportivi (es: calamità naturali, necessità improrogabile di manutenzioni e/o di utilizzo da parte dell'Istituto scolastico e/o di utilizzo da parte del Comune di Serra San Quirico) è facoltà del Comune di Serra San Quirico sospendere o revocare in qualsiasi momento la concessione, previa comunicazione a mezzo PEC che espliciti le motivazioni.
4. In caso di scioglimento della Società sportiva concessionaria il presente contratto si considera automaticamente risolto, salvo diverso accordo.

Articolo 14 – Recesso del Concessionario

1. Il Concessionario può recedere dal presente contratto per motivi organizzativi, economici o gestionali che impediscono la prosecuzione dell'attività, nel rispetto delle condizioni indicate nel presente articolo. Il recesso deve essere comunicato al Comune mediante PEC o raccomandata A/R, con un preavviso minimo di 60 giorni.
2. Fino alla data in cui il recesso diventa efficace, il concessionario garantisce la piena operatività del servizio, rispetta tutti gli obblighi contrattuali e non può sospendere o ridurre le attività senza preventiva autorizzazione del Comune.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

1. Il Comune di Serra San Quirico, ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) – GDPR, informa che tratterà i dati raccolti ai fini della presente Concessione esclusivamente per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia; tali dati potranno essere trattati anche con procedure informatizzate, conservati in banche dati ed archivi informatici e potranno essere

trasmessi a qualsiasi Ufficio del Comune ed anche ad altri soggetti ad esso esterni, che saranno debitamente nominati Responsabili del trattamento, al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti alla presente concessione. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Serra San Quirico.

Art. 16 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni del Codice civile, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per quanto compatibili con la natura della presente concessione, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di concessioni di beni e impianti sportivi.
2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, gli atti della procedura di affidamento, l'offerta tecnica presentata dal Concessionario e il Piano Economico Finanziario approvato dall'Amministrazione, nei limiti della loro compatibilità con il presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto

Data

Per il Comune Concedente:

Per il Concessionario:

